



NOTAIO

MARIANGELA LACATENA

Via Duca Degli Abruzzi, 2/B

00078 Monte Porzio Catone

Tel. 06-9447790 - Fax 06-94340639

E-mail: mlacatena@notariato.it

Repertorio n.4.390

Raccolta n.3.167

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di ottobre, alle ore diciassette e minuti cinque.

(Monte Porzio Catone, 29 ottobre 2020, ore 17:05)

In Monte Porzio Catone, nel mio studio, alla Via Duca degli Abruzzi n.2/B.

Davanti a me dottoressa Mariangela LACATENA, Notaio in Monte Porzio Catone, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

é presente il Signor:

- **CECCACCI Giuseppe**, nato il 26 ottobre 1972 a Frascati ed ivi residente in Via Macchia dello Sterparo n.58, codice fiscale: CCC GPP 72R26 D773K, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "KREATTIVA" con sede in Frascati, Via Di Grotte Maria n.28, codice fiscale: 92030720582, costituita con atto a rogito del Notaio Andrea FONTECCHIA di Albano Laziale del 3 dicembre 2013, rep. e racc. nn. 19990/15593, debitamente registrato, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla seduta dell'assemblea della predetta società, adunatasi in questo giorno, in videoconferenza.

Il Presidente, constatato che:

- il D.L. del 17/03/2020 n.18 - c.d. DECRETO CURA ITALIA, all'articolo 73, comma 4, consente l'intervento degli associati in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

- l'assemblea degli associati è stata regolarmente convocata in più luoghi, tra loro audio e video collegati e precisamente in questo luogo, in Monte Porzio Catone, Via Duca degli Abruzzi n.2/B (LUOGO "a"); in Artena, Via Nazionale n.104 (LUOGO "b"); in Marino, Frazione Santa Maria delle Mole, Via Gino Pistoni n.10 (LUOGO "c"); in Monte Porzio Catone, Via Fontana della Girandola n.24 (LUOGO "d"); Frascati, Via Lunati n.10 (LUOGO "e"); in Rocca Di Papa, Via Delle Rose snc (LUOGO "f"); in Frascati, Via Di Grotte Maria n.18 (LUOGO "g"); in Frascati, Via Gregorio Casinovi n.14 (LUOGO "h"); in Rocca Di Papa, Via Delle Calcare n.21 (LUOGO "i"); in Roma, Viale Tito Labieno n.79 (LUOGO "l");

tutti alle ore 17.00 (diciassette e minuti zero);

- che ai fini dell'identificazione degli associati intervenuti mediante telecomunicazione sono state osservate le seguenti modalità:

. verifica dei documenti di identità dei partecipanti ed accertamento della loro identità a mezzo video e audio collegamento;

. accesso tramite la piattaforma "MEET" e tramite un codice

Registrato a Frascati

il 05/11/2020

al n. 1628

serie 1T

Esente

Firmato digitalmente da
MARIANGELA LACATENA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

previamente comunicato dal Presidente ai singoli partecipanti che consente il collegamento e la partecipazione all'assemblea;

- che al fine di eseguire in modo adeguato gli accertamenti di legge, il Presidente dell'assemblea ha costituito un ufficio di presidenza presso il mio studio, in Monte Porzio Catone, Via Duca degli Abruzzi n.2/B (LUOGO "a");

- che, come già dal Presidente e da me Notaio verificato, il collegamento tra tutti i luoghi sopra indicati è stato regolarmente attivato;

- che è quindi possibile identificare tutti i partecipanti i quali hanno la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare ed alla votazione simultanea;

- che della compagine degli associati sono presenti in proprio e per delega gli associati indicati nel foglio presenze che si allega sotto la lettera "A";

- che è pertanto presente il 65% (sessantacinque per cento) degli associati;

- che gli intervenuti sono in grado di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e possono partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutto ciò CONSTATATO, il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati, dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e, pertanto, la invita a svolgere l'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra agli intervenuti il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO.

In particolare, il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto posto all'o.d.g. "ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO", ricorda agli intervenuti che l'articolo 101, secondo comma, del D. lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore o anche CdTS) dispone che le Associazioni di Promozione Sociale (ASP) devono adeguarsi alle disposizioni contenute nello stesso decreto entro il termine, più volte prorogato, ed attualmente fissato al 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi). Il CdTS continua: *"Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*.

Inoltre, il D.L. del 17/03/2020 n.18 (c.d. DECRETO CURA

ITALIA) all'articolo 73, comma 4, dispone: "Le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente."

A tal fine, il Presidente illustra agli intervenuti le modifiche che saranno apportate al vigente statuto associativo al fine di adeguarlo alle vigenti norme in materia.

Terminata l'esposizione e la discussione svoltasi in video ed audio conferenza con i partecipanti situati nei luoghi sopra indicati, il Presidente dà atto che l'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti espresso per alzata di mano,

DELIBERA:

1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale conforme all'articolo 101, secondo comma, del D. lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore o anche CdTS) che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

2) di delegare il Presidente ad eseguire tutti gli adempimenti ai fini del deposito al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà atto che i collegamenti in videoconferenza non hanno subito alcuna interruzione, proclama i risultati della votazione e dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto.

Ai fini fiscali, si invocano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore, e pertanto, **il presente atto è esente dall'imposta di registro**, trattandosi di modifica statutaria di un ente del terzo settore che ha il solo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. Consta di due fogli scritti con mezzo meccanico e da me notaio completati a mano su cinque pagine e quanto fin qui di questa sesta e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti venticinque.

F.to: Giuseppe CECCACCI; MARIANGELA LACATENA (L.S.)

KREATTIVA - FOGLIO PRESENZA 29/10/2020

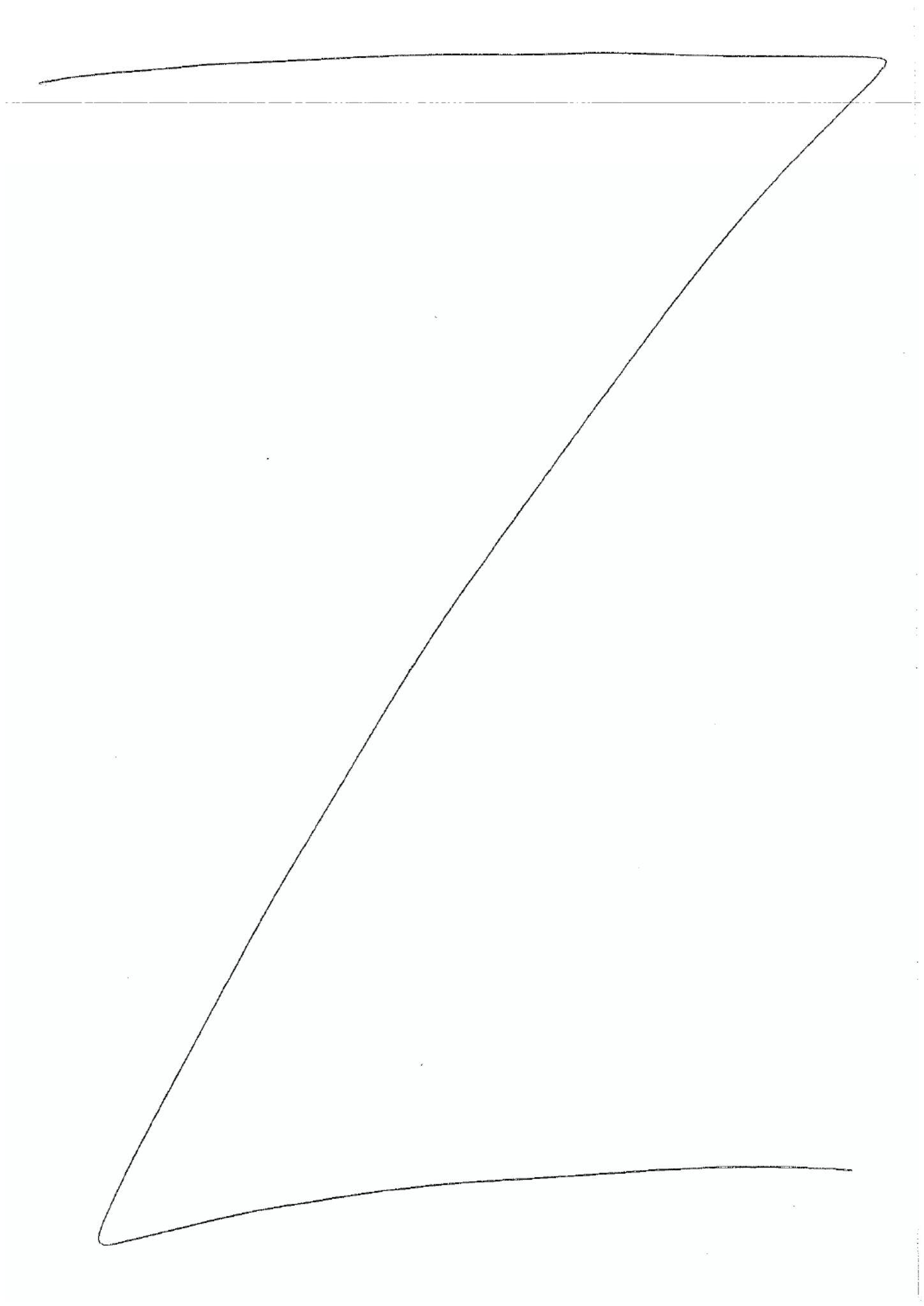
ALLEGATO "A"
N. 4390
RACC. N. 3164

1	03/12/2013	CECCACCI	GIUSEPPE	PRESENTE
2	03/12/2013	PATRICELLI	VANESSA	PRESENTE
3	03/12/2013	FALOCCO	MAURA	PRESENTE
4	03/12/2013	FABBRI	EVA	PRESENTE
5	03/12/2013	ATZORI	STEFANO	PRESENTE
6	06/02/2014	VICO	SONIA	PRESENTE
7	06/02/2014	VALEAU	WALTER	ASSENTE
8	06/02/2014	PIUNTI	MARCO	PRESENTE
9	06/05/2014	GROSSI	LUANA	ASSENTE
10	06/05/2014	FAIELLA	GIAMPIERO	ASSENTE
11	10/01/2016	PONCINI	DANIELA	PRESENTE
12	08/03/2017	AIUDI	ALESSANDRA	DELEGA CECCACCI GIUSEPPE
13	20/06/2018	COLAFRANCESCHI	GIANLUCA	PRESENTE
14	20/06/2018	LIBERATI	BARBARA	ASSENTE
15	20/06/2018	FABBRI	SARA	ASSENTE
16	20/06/2018	BEVILACQUA	VITTORIO	DELEGA VICO SONIA
17	20/06/2018	SPINELLI	NICOLA	ASSENTE
18	20/06/2018	SCOGNA	GIORGIO	DELEGA EVA FABBRI
19	16/06/2019	LOMBARDI	FILIPPO	PRESENTE
20	16/06/2019	LUCIANI	CHIARA	ASSENTE



Giuseppe Cer
Giuseppe Ceruso

Manoia



ALLEGATO "B"
N. 1390
RACC. N. 2167

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"KREATTIVA APS"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, "KREATTIVA APS" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

A partire dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE), la stessa potrà utilizzare nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci l'acronimo ETS e la locuzione "Ente del Terzo Settore", ai sensi del D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15.9.2020 (G.U. 21.10.2020 n.261).

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Frascati – Via di Grotte Maria n. 28 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai

Giuseppe Cecconi



propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO - FINALITA'

Articolo 4

"KREATTIVA APS" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per oggetto:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi

della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone le seguenti finalità:

a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

c) di promuovere e affermare il diritto alla cultura, all'educazione e alla formazione permanente. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

"Kreattiva APS" potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate in maniera secondaria e strumentale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

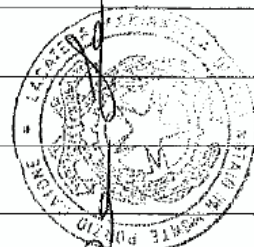
SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

In ogni caso, l'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo

Giuseppe Canon



svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere:

- Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi: le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione

di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione

Giuseppe Beccia



non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o

Giuseppe Cusani

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'associazione potrà effettuare attività di raccolta fondi ovvero il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il collegio dei revisori;
- d) i Probiviri;

e) il presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio

Giuseppe Cucchi

nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto

compatibili.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Difettivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Giuseppe Celisani

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri sociali dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Delibera sull'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

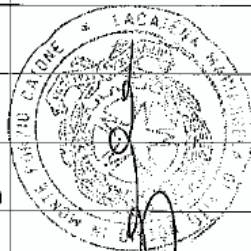
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno

Giuseppe Caracciolo



tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

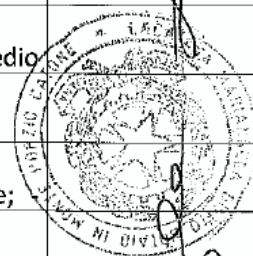
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 21

ORGANO DI CONTROLLO

Giuseppe Belloni



La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria

quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.

L'obbligo dell'organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 23

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalita' statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio di cui al precedente comma può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni di Legge vigenti.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Giuseppe Cecchi



L'associazione deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Articolo 24

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

SCIoglimento

Articolo 25

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono

nulli.

NORME FINALI

Articolo 26

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile, del Codice del Terzo Settore e del D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15.9.2020 (G.U. 21.10.2020 n.261) e da altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Gruppo Caron

Caron

